



Ambasciata d'Italia a Jerevan

ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CONNESSE AL RILASCIO DEI VISTI DI INGRESSO IN ITALIA

L'Ambasciatore d'Italia a Jerevan

VISTA la Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961;

VISTA la Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24 aprile 1963;

VISTO l'art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica, 5 gennaio 1967, n. 18 s.m.i, recante l'"Ordinamento del Ministero degli Affari Esteri";

VISTO il Regolamento (CE) n. 539/2001;

VISTO il Regolamento (CE) n. 810/2009;

VISTO il Decreto Ministero, 2 novembre 2017, n. 192;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1806/2018;

VISTA la Guida all'esternalizzazione di servizi e attività strumentali nella pubblica amministrazione, redatta nel 2005 dal Dipartimento della funzione pubblica;

VISTA la determina a contrarre prot. 751 del 14 giugno 2018, relativa all'esternalizzazione dei servizi relativi allo svolgimento di procedure propedeutiche, connesse e successive all'attività di rilascio dei visti di ingresso in Italia al fine di rispondere alla crescente domanda di visti e per accelerare il disbrigo delle attività propedeutiche connesse, non aventi carattere di potere di natura amministrativa;

RITENUTO che il contratto di esternalizzazione sarà disciplinato, salvo dove diversamente disposto, dalla legge italiana e sottoposto alle clausole di immunità previste dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche ed alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari;

VISTO il Bando di gara e la relativa documentazione allegata, pubblicati il giorno 14 giugno 2018 sul sito dell'Ambasciata d'Italia a Jerevan e reperibili sul sito www.ambjerevan.esteri.it;

ACQUISITA la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 04537/2019 del pubblicata l'8/04/2019 relativa al ricorso numero di registro generale n. 12686/2018 proposto da VF Worldwide Holdings Lts, rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonio Forleto;

VISTO l'art. 8, ultimo paragrafo, dell'All. 3 - "Norme di Partecipazione", che stabilisce che "l'amministrazione aggiudicatrice si riserva comunque la facoltà di sospendere o di non effettuare la gara, ovvero, dopo l'effettuazione della stessa, di annullare la procedura o di non procedere alla stipulazione del contratto"

DISPONE

l'annullamento della procedura di gara disposta con Delibera a contrarre prot. 751 del 14 giugno 2018.



Jerevan, ... 19 JUN 2019

Il Capo Missione